

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (art. 1 commi da 897-898- 899)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1 - Comma 897

In vigore dal 29 marzo 2022

897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'[articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), per le regioni e di cui all'[articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito. [\[526\]](#) [\[525\]](#)

Note:

[\[525\]](#)In deroga ai limiti previsti dal presente comma vedi l'[art. 52, comma 1-ter, D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 luglio 2021, n. 106](#), l'[art. 15, comma 3, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#), e, successivamente, l'[art. 7, comma 6, D.L. 30 giugno 2025, n. 96](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 agosto 2025, n. 119](#).

[\[526\]](#)Comma così modificato dall'[art. 13, comma 6-bis, lett. a\), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2022, n. 25](#).

Art. 1 - Comma 898

In vigore dal 29 marzo 2022

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo

anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito. [\[528\]](#) [\[527\]](#)

Note:

[\[527\]](#)In deroga ai limiti previsti dal presente comma vedi l'[art. 52, comma 1-ter, D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 luglio 2021, n. 106](#), l'[art. 15, comma 3, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#), e, successivamente, l'[art. 7, comma 6, D.L. 30 giugno 2025, n. 96](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 agosto 2025, n. 119](#).

[\[528\]](#)Comma così modificato dall'[art. 13, comma 6-bis, lett. b\), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2022, n. 25](#).

Art. 1 - Comma 898-bis

In vigore dal 1 gennaio 2026

898-bis. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all'esercizio in corso di gestione, dopo l'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell'[articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'[articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011](#), sono aggiornati gli allegati al medesimo [decreto legislativo n. 118 del 2011](#), concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo previsto dal presente comma.[\[529\]](#)

Note:

[\[529\]](#)Comma inserito dall'[art. 1, comma 664, L. 30 dicembre 2025, n. 199](#), a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 1 - Comma 899

In vigore dal 1 gennaio 2019

899. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.[\[530\]](#)

Note:

[\[530\]](#)Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'[art. 2, comma 6-quater, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 febbraio 2024, n. 18](#).